

CITTA' DI
VENEZIA



Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° vedasi *timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione sulle aree di sosta presenti nel Comune di Venezia identificate come "Parcheggi Rosa"

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- già nel 2015 sono stati realizzati sul territorio Comunale, stalli di sosta "di cortesia" per mamme in stato di gravidanza o genitori con bimbi di giovane età;
- con le modifiche apportate al Codice della Strada in attuazione del Decreto Legge del 10 settembre 2021 n.121, gli stalli rosa sono stati riconosciuti in via ufficiale come sosta appositamente identificati e riservati ad uso esclusivo di specifiche categorie di utenti;

Dato atto che:

- la modifica normativa apportata implica anche specifiche sanzioni per coloro che utilizzano impropriamente tali aree di sosta al pari di quanto avviene per l'utilizzo degli stalli riservati ai veicoli al servizio di persone disabili;

Riconosciuta la necessità:

- di emettere apposita ordinanza per omogeneizzare l'utilizzo di dette aree sul territorio comunale;
- di regolarizzare la sosta di detti stalli a servizio di donne in stato di gravidanza o genitori con bambini al seguito di età non superiore ai due anni;
- di stabilire che lo stazionamento su tali aree non superi le tre ore consecutive, da dimostrare con apposito disco orario, segnalando l'ora di inizio della sosta.
- di subordinare l'utilizzo di dette aree al possesso di apposito tagliando rilasciato dal Settore Mobilità e Trasporti;

Dato atto che:

- le modifiche apportate al Codice della strada non esentano dal pagamento delle eventuali tariffe di sosta su dette aree;

Direttore ing. Simone Agrondi - Dirigente arch. Loris Sartori
Responsabile del procedimento: dott.ssa A. Scolaro
Responsabile dell'istruttoria : Sig.ra Rosalba D'Ambrosio
Sede di Mestre - viale Ancona 63 - 30172 - Mestre

mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it - mobilita@comune.venezia.it

- le modifiche apportate al Codice della Strada non prevedono per i possessori del "Tagliando Rosa" la sosta gratuita sugli stalli di sosta a pagamento;

Visti:

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168, 169 e 179 del D.P.R. del 16/12/1992;
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione"

ORDINA

1. **di segnalare gli stalli di sosta "Rosa" dedicati esclusivamente a donne in stato di gravidanza o genitori con bambini al seguito di età non superiore ai due anni;**
2. **di stabilire che l'utilizzo di detti stalli è subordinato all'esposizione di apposito tagliando rilasciato dal Settore Mobilità e trasporti;**
3. **di stabilire che la durata massima della sosta su dette aree è di 3h continuative, da dimostrare con l'inserimento dell'ora di inizio dello stazionamento del veicolo su apposito disco orario;**
4. **di stabilire che il "Tagliando Rosa" non esenta dal pagamento della tariffa di sosta disposta per lo stazionamento del veicolo sugli stalli di sosta;**

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività immediata.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n.

1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 03/01/2022

Il Dirigente
arch. Loris Sartori*

**Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.*